



Roma, 22 e 23 gennaio 2008

***Legge finanziaria 2008:
le principali novità in materia di
IRES***

Ufficio Studi - Sezione Analisi giuridiche

Legge finanziaria per il 2008



Le principali novità riguardano:


- I. Riduzione aliquota d'imposta
- II. Regime dividendi
- III. Participation exemption
- IV. Modifiche al regime delle perdite fiscali
- V. Eliminazione deduzioni extracontabili
- VI. Ammortamenti e canoni leasing
- VII. Nuova disciplina degli interessi passivi
- VIII. Tassazione di gruppo
- IX. Operazioni straordinarie
- X. Spese di rappresentanza
- XI. Opzione per i soggetti IRPEF

I. Riduzione aliquota d'imposta

(Articolo 1, comma 33 lettera e)

Riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,5%.

Conseguenza




rideterminazione delle percentuali di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate detenute da privati nonché da imprenditori commerciali individuali e da società di persone (cfr. articoli 47, comma 1; 58, comma 2; 59 e 68, comma 3 del TUIR)

(Decreto 2 aprile 2008 del Ministro dell'Economia e delle finanze)

II. Regime dei dividendi

(Articolo 1, comma 38)

In considerazione della riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,5%



per mantenere costante - a parità
di aliquota IRPEF - il livello
complessivo di imposizione del
dividendo



Intervento sulla
percentuale di imponibilità
del dividendo in capo al
socio

Con decreto 2 aprile 2008 viene fissata al 49,72% la nuova percentuale di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze (anziché 40%).

II. Regime dei dividendi

(Articolo 1, comma 38)

Decorrenza :

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

Aumento della percentuale di imponibilità del dividendo in capo al socio



con riferimento agli utili che si formeranno dal 2008


A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipata fino tale esercizio.

Agli effetti della tassazione del soggetto partecipante

II. Regime dei dividendi

(Articolo 1, comma 58, lettera d)

Modifica del regime dei dividendi per i soggetti IAS



Inserito comma *2-bis* all'art. 89 TUIR


I dividendi percepiti da soggetti IRES che redigono il bilancio separato (o individuale) adottando gli IAS/IFRS e relativi a titoli di trading devono concorrere integralmente alla formazione del reddito del soggetto che li percepisce.

(riconoscimento fiscale della valutazione al *fair value* dei suddetti titoli).

II. Regime dei dividendi

(Articolo 1, comma 67)

Modifica del regime dei dividendi in uscita



**Inserito comma 3- *ter* all'art. 27
del DPR n. 600/1973**

I dividendi di fonte nazionale corrisposti a società residenti in altri Stati UE o negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e che sono ivi assoggettate ad un'imposta sul reddito delle società, devono scontare la stessa aliquota effettiva che i dividendi sconterebbero se distribuiti a società residenti in Italia (1,375% ossia $5\% \times 27,5\%$).

III. Participation exemption

(Articolo 1, commi 33 lettera h) e 34)

La percentuale di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni ritorna ad essere applicata nella misura del 95% (allineata a quella di esclusione dei dividendi).

La disposizione ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Regime transitorio

Per le plusvalenze realizzate dal 2008 resta ferma l'esenzione in misura pari all'84% fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004.

III. Participation exemption

(Articolo 1, comma 34)

Regime transitorio: un esempio

Partecipazione iscritta	250.000
Svalutazione operata nel 2003	50.000
Valore fiscale al 31.12. 2008	200.000
Cessione della partecipazione 2009	260.000
Plusvalenza tassata al 16%	50.000
Plusvalenza tassata al 5%	10.000

III. Participation exemption

(Articolo 1, comma 58, lettera c)

- Il periodo di possesso delle partecipazioni (*Holding period*) è ridotto da 18 a 12 mesi (plusvalenze allineate a minusvalenze).
- Rimane ferma l'indeducibilità totale (e non al 95%) delle minusvalenze.

Periodo di possesso	Meno di 12 mesi	Più di 12 mesi meno di 18 mesi	Più di 18 mesi
Plusvalenze	Imponibili al 100%	Esenti al 95%	Esenti al 95%
Minusvalenze	Deducibili al 100%	Indeducibili al 100%	Indeducibili al 100%

III. Participation exemption

Precedenti modifiche al regime PEX

Percentuale di esenzione - Data di cessione e periodo minimo di possesso				
Data di cessione	Dal 1° gennaio 2004 al 3 ottobre 2005	Dal 4 ottobre 2005 al 2 dicembre 2005	Dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006	Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007
Periodo minimo di possesso	12 mesi	18 mesi	18 mesi	18 mesi
Percentuale di esenzione	100%	95%	91%	84%

III. Participation exemption

(Articolo 1, comma 83, lettera f) e comma 88)

Viene modificata la lettera c) dell'articolo 87 del TUIR per cui la residenza della società partecipata deve essere situata in uno Stato o territorio c.d. white list, di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'articolo 168-*bis* del TUIR.

Fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

IV. Modifiche al regime delle perdite fiscali

(Articolo 1, comma 33 lettere f) ed m)

Le perdite fiscali relative ad attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.

Le perdite fiscali in società di persone possono essere utilizzate solo per abbattere gli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società che le ha generate, nei 5 periodi d'imposta successivi.

IV. Modifiche al regime delle perdite fiscali

(Articolo 1, comma 33 lettere f) ed m)

Esempio di riportabilità delle perdite in ipotesi di esenzione parziale del reddito

Periodo	Reddito	Esenzione	Limitazione	Perdita riportabile
2006	-500	80%	0	500
2007	1000	80%	0	0 (500 – 1000)
2008	1100	80%	0	0
2009	2000	80%	0	0
2010	-1000	80%	800	200
2011	-2000	80%	1600	600 (400+200)

V. Eliminazione deduzioni extracontabili

(Articolo 1, comma 33 lettera q)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 non è più possibile dedurre in via extracontabile costi o quote di costo oltre l'importo imputato a C/E a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti.

deduzioni a titolo di ammortamenti altre rettifiche di valore e accantonamenti consentite

SE

imputate a conto economico

nei limiti massimi fiscalmente ammessi

V. Eliminazione deduzioni extracontabili

(Articolo 1, comma 34)

Resta ferma l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo del TUIR per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.



Le riserve rimangono vincolate a copertura delle eccedenze dedotte in via extracontabile al netto delle relative imposte differite (riassorbimento naturale mediante c.d. effetto reversal oppure indotto dalla distribuzione di riserve o carenza di copertura patrimoniale).

V. Eliminazione deduzioni extracontabili

(Articolo 1, commi 34, 92 e 93)

RATIO



- maggiore dipendenza dell'imponibile fiscale dai principi e dalle valutazioni contabili
- attenuazione delle divergenze tra valori fiscali e valori civili

Antidoto contro nuovi inquinamenti di bilancio:

- L'Amministrazione finanziaria può disconoscere gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale decorre l'eliminazione del quadro EC, qualora non siano coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.
- Prevista sanzione a carico della società di revisione, pari fino al 30% del compenso contrattuale e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata al contribuente.

V. Eliminazione deduzioni extracontabili

(Articolo 1, commi 34 e 48)

Disposizioni collegate

- E' possibile eliminare il vincolo di disponibilità sulle riserve in sospensione d'imposta da quadro EC, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte ad un'imposta sostitutiva dell'1%. L'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine del versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
- L'eccedenza dedotta extracontabilmente può essere recuperata a tassazione assoggettando, in tutto o in parte, i disallineamenti da quadro EC ad un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura:

12%  disallineamenti ≤ 5 milioni di euro

14%  5 milioni di euro < disallineamenti ≤ 10 milioni di euro

16%  disallineamenti > 10 milioni di euro

Modalità, termini ed effetti dell'imposta
sostitutiva: Decreto 3 marzo 2008

V. Eliminazione deduzioni extracontabili

(Articolo 1, comma 58, lettera g)

Eccezioni

Inserito comma 3-bis all'articolo 103 del TUIR:

“Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione a conto economico”.

VI. Ammortamenti e canoni leasing

(Articolo 1, comma 33, lettera n)

Abrogato il comma 3 dell'articolo 102 del TUIR.

Non è più consentito l'ammortamento accelerato e anticipato per i beni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa.

La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

RAZIO: Maggiore convergenza tra valori fiscali e contabili dei beni ammortizzabili con l'obiettivo di aumentare la trasparenza del carico fiscale

VI. Ammortamenti e canoni leasing

(Articolo 1, comma 34)

Regime transitorio

In attesa della revisione dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del TUIR e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi.

La disposizione non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Beni esclusi: veicoli aziendali (art. 164, comma 1, lettera b) e beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate (art. 102-*bis*, comma 7).

VI. Ammortamenti e canoni leasing

(Articolo 1, comma 33 lettera n)

Beni mobili

Modificata la durata minima dei contratti di leasing rilevante agli effetti della deduzione dei canoni



Deducibilità ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai $\frac{2}{3}$ del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 dell'articolo 102 TUIR, in relazione all'attività esercitata dall'impresa.

VI. Ammortamenti e canoni leasing

(Articolo 1, comma 33 lettera n)

Beni immobili

Modificata la durata minima dei contratti di leasing rilevante agli effetti della deduzione dei canoni



Se l'applicazione della regola dei 2/3 determina un risultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia, rispettivamente, inferiore a 11 anni o almeno pari a 18 anni.

VI. Ammortamenti e canoni leasing

(Articolo 1, comma 33 lettera n)

Veicoli aziendali

Confermata la durata minima dei contratti di leasing rilevante agli effetti della deduzione dei canoni



La deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal comma 2 dell'articolo 102 del TUIR.

VII. Modifica regime degli interessi passivi

(Articolo 1, comma 33 lettera i)



Deducibilità degli interessi passivi
in funzione del rapporto tra
capitale proprio e finanziamento
dei soci

Art. 96 c.d. pro-rata reddituale

Art. 97 pro-rata patrimoniale. Indeducibilità della quota di interessi passivi forfetariamente ricollegabili al possesso di partecipazioni esenti

Art. 98 contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione ove generata da finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati (thin capitalization rule).


VII. Modifica regime degli interessi passivi

(Articolo 1, comma 33 lettera i)



Abrogazione degli articoli 97 e 98 del TUIR.

Limitazione della deducibilità degli interessi passivi (che rileva per tutti i tipi di finanziamento, compresi quelli bancari) in funzione della redditività lorda dell'impresa



Disciplina differenziata per i soggetti IRPEF

Articolo 61, comma 1, TUIR:

deducibilità integrale degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa (applicazione del pro rata reddituale in caso di ricavi o proventi esenti).

VII. Modifica regime degli interessi passivi

(Articolo 1, comma 33 lettera i)

SOGGETTI ESCLUSI


- Banche
- Soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
- Imprese di assicurazione
- Società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi
- Società consortili costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori ex art. 96 DPR n. 554/1999
- Società di progetto ex art. 156 d.lgs. n. 163/2006
- Società costituite per l'esercizio di interporti
- Società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione

VII. Modifica regime degli interessi passivi

(Articolo 1, comma 33 lettera i)

Gli interessi passivi e oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati

ECCEDENZA



deducibile nel limite del 30 % del risultato operativo lordo della gestione caratteristica

(ROL - grandezza data dalla differenza tra valore e costi della produzione come risultante dal conto economico [di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c.] al netto delle quote di ammortamento per immobilizzazioni materiali e immateriali e dei canoni di leasing). I soggetti IAS adopter fanno riferimento alle voci di C/E corrispondenti.

VII. Modifica regime degli interessi passivi


(Articolo 1, comma 33 lettera i)

La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

VII. Modifica regime degli interessi passivi

(Articolo 1, comma 33 lettera i)

**INTERESSI PASSIVI E ONERI
ASSIMILATI INDEDUCIBILI CHE
ECCEDONO IL 30% del ROL**



possono essere
richiesti in deduzione
dal reddito dei
successivi periodi
d'imposta

se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza

VII. Modifica regime degli interessi passivi

(Articolo 1, comma 33 lettera i)

INTERESSI PASSIVI NEL CONSOLIDATO FISCALE



Possibilità di utilizzare in abbattimento del reddito complessivo di gruppo l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo ad un soggetto. Ciò a condizione e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.

Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi prima dell'ingresso nel consolidato nazionale.

Possibilità di sfruttare anche l'eventuale margine di capienza di imprese estere che possono essere considerate virtualmente partecipanti al consolidato nazionale.

VII. Modifica regime degli interessi passivi

(Articolo 1, comma 33 lettera i)

Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

NORMA TRANSITORIA

per i primi due periodi:

Deducibilità aggiuntiva di 10.000 euro per il 2008

Deducibilità aggiuntiva di 5.000 euro per il 2009

VIII. Tassazione di gruppo

(Articolo 1, comma 33 lettera s)

Soppressione vantaggi della tassazione di gruppo:

- **variazione in diminuzione dei dividendi distribuiti dalle controllate**
- **pro-rata patrimoniale**
- **neutralità del trasferimento infragruppo di beni**

Nuova rettifica

Il soggetto consolidante può effettuare una variazione in diminuzione della quota degli interessi passivi che si rende deducibile a seguito della possibilità di sfruttare a livello di consolidamento l'eventuale capienza di deduzione non sfruttata da una società del gruppo a favore di un'altra società del gruppo

VIII. Tassazione di gruppo

(Articolo 1, comma 33 lettera z)

Introdotta articolo 139-*bis* del TUIR



Recapture post consolidato mondiale di perdite estere dedotte

Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, fino a concorrenza delle perdite estere nette dedotte dalla consolidante, non sono più pienamente riconosciute né l'esclusione sui dividendi, né l'esenzione sulle plusvalenze su partecipazioni.

La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

Disposizioni attuative stabilite con decreto del
Ministro dell'Economia e delle finanze

VIII. Tassazione di gruppo

(Articolo 1, comma 49)

Possibilità
AFFRANCAMENTO delle
differenze tra valori civili e
valori fiscali degli
elementi patrimoniali



IMPOSTA
SOSTITUTIVA IRES
del 6%



VALIDO PER:

- a) società aderenti al consolidato nazionale e mondiale (articoli 128 e 141 TUIR)
- b) società aderenti alla trasparenza societaria (art. 115 TUIR)

Disposizioni attuative stabilite con decreto 18 marzo 2008 del Ministro dell'Economia e delle finanze

IX. Operazioni straordinarie

(Articolo 1, comma 46)

Conferimenti di azienda

Per le operazioni di conferimento di azienda si applica il regime di neutralità previsto dall'articolo 176 del TUIR:

- non è più possibile optare per la tassazione della plusvalenza;
- il soggetto conferente assume quale valore fiscale delle partecipazioni possedute l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita;
- il conferitario subentra nella posizione fiscale del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda ricevuta.

IX. Operazioni straordinarie

(Articolo 1, comma 46)

Disciplina art 176 TUIR



Estesa anche a:

- 1) conferimenti con soggetti non residenti se riguardano aziende situate nel territorio dello Stato;
- 2) Imprenditori individuali

Disciplina art 175 TUIR



Solo per conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento

IX. Operazioni straordinarie

(Articolo 1, comma 46)

Regime alternativo

La società conferitaria può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta.

L'opzione può essere esercitata dal conferitario nella dichiarazione dell'esercizio in cui è posto in essere il conferimento oppure in quella dell'esercizio successivo;

L'opzione può riguardare tutti o parte dei maggiori valori.

IX. Operazioni straordinarie

(Articolo 1, comma 46)

Regime alternativo

L'imposta è sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP



L'aliquota è pari:

- 12% sui maggiori valori fino a 5 milioni di euro;
- 12% sui maggiori valori tra i 5 e i 10 milioni di euro
- 16% sui maggiori valori eccedenti i 10 milioni di euro

IX. Operazioni straordinarie

(Articolo 1, comma 46)

Regime alternativo

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti:

- ai fini dell'ammortamento, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione;
- ai fini del calcolo della plus/minus da realizzo, se i beni sono ceduti dal quarto periodo d'imposta successivo a quello di opzione. Se sono ceduti prima, il costo fiscale riconosciuto è ridotto dei maggiori valori affrancati e dei maggiori ammortamenti dedotti, mentre l'imposta sostitutiva pagata è scomputata dall'imposta sui redditi.

L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva non esplica effetti in capo al conferente.

IX. Operazioni straordinarie

(Articolo 1, comma 46)

Fusioni e scissioni

Le operazioni di fusione e scissione non costituiscono realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze.

I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti della società incorporante o risultante dalla fusione né della beneficiaria.

I beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto, facendo risultare da un apposito prospetto i dati di bilancio ed i corrispondenti valori fiscali.

Estesa anche alle operazioni di fusione e scissione l'opzione per l'imposta sostitutiva (con le medesime modalità, condizioni e termini) prevista per i conferimenti ex art. 176 del TUIR al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

IX. Operazioni straordinarie

(Articolo 1, comma 47)

Affrancamento disallineamenti pregressi

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti in bilancio alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali: la prima pari al 30% ; la seconda pari al 40% maggiorata di interessi del 2,5%; la terza pari al 30% maggiorata di interessi del 2,5% .

IX. Operazioni straordinarie

(Articolo 1, comma 47)

Disposizioni attuative

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative riguardanti:

- esercizio ed effetti dell'opzione;
- accertamento e riscossione imposta sostitutiva;
- coordinamento con bonus aggregazioni;
- previsione di limiti minimi, per i casi di affrancamenti parziali

X. Spese di rappresentanza

(Articolo 1, comma 33, lettera p)




Ammesse in deduzione dei ricavi nella misura di un terzo del loro ammontare e per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei successivi quattro.

Risultava complesso distinguere tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità che non subivano la limitazione della deduzione limitata ad un terzo.

Esistevano numerose pronunce del comitato per l'applicazione delle norme anti elusive soppresso nel 2007.

X. Spese di rappresentanza

(Articolo 1, comma 33, lettera p)



Modificato l'art. 108, comma 2, del TUIR:
le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento se rispondenti a requisiti di:

INERENZA

CONGRUITA'


Questi requisiti devono essere stabiliti con successivo decreto ministeriale in funzione della natura delle spese, della loro destinazione e del volume di ricavi dell'attività caratteristica e internazionale.

Innalzato a 50 euro il valore unitario massimo dei beni distribuiti gratuitamente (anziché 25,82 euro).

XI. Opzione per i soggetti IRPEF

(Articolo 1, comma 40)

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi di partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata ad aliquota del 27,50%.



Condizione:

I redditi prodotti o imputati per trasparenza non devono essere prelevati o distribuiti

In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

Ratio →

Neutralità fiscale della forma giuridica utilizzata per lo svolgimento dell'attività d'impresa